



COMUNE di ENVIE

PROVINCIA di CUNEO

VERBALE di DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE

N. 24

OGGETTO:

APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU - ANNO 2014 - DETERMINAZIONI.

L'anno DUEMILAQUATTORDICI, addì TRENTUNO del mese di LUGLIO alle ore 20:30 nella solita sala delle adunanze, si è riunito, a norma di legge, in seduta pubblica Ordinaria, di Prima convocazione, il Consiglio comunale, con la presenza dei signori:

Cognome e Nome	Carica	Presente
1. MELLANO Roberto	Presidente	Sì
2. AIMAR Marco	Vice Sindaco	Sì
3. CHIAPPERO Giuseppe	Consigliere	Sì
4. BAROVERO Silvano	Consigliere	Sì
5. BALANGERO Alex	Consigliere	Sì
6. DAGATTI Pietro Chiaffredo	Consigliere	Giust.
7. FERRERO Roberto	Consigliere	Sì
8. ABBATE DAGA Claudio	Consigliere	Sì
9. MONDINO Giancarlo	Consigliere	Sì
10. CANELLI Antonio	Consigliere	Sì
11. RIBOTTA Andrea	Consigliere	Giust.
	Totale Presenti:	9
	Totale Assenti:	2

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale sig.ra Dott.ssa Luisa SILVESTRI il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Presidente MELLANO Roberto riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l'art. 172 del D.Lgs. 267/2000 stabilisce che fra gli allegati al bilancio di previsione rientrano le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo le tariffe, le aliquote di imposta, le variazioni ai limiti di reddito, per i tributi locali e per i servizi, nonché per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi.

Preso atto che l'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità ed il consolidamento dei conti pubblici), convertito nella legge 22 dicembre 2011 n. 214, così come da ultimo modificato dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), ha previsto l'anticipazione, in via sperimentale, delle norme che disciplinano l'imposta municipale a decorrere dall'anno 2012 e che le relative disposizioni sono applicate da tutti i comuni del territorio nazionale in base agli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili.

Evidenziato che:

- l'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili, escludendo quelli adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10 dell'art. 13 del D.L. sopra citato;
- la base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art. 5, commi 1, 3, 5 e 6 del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504 e dal presente articolato normativo;
- per i fabbricati iscritti in catasto, alle rendite catastali vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione e rivalutate del 5%, devono essere applicati i seguenti moltiplicatori:
 - 160 per i fabbricati del gruppo catastale A (escluso A/10) e per le categorie C/2, C/6 e C/7;
 - 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B (invariato) e nelle categorie catastali C/3, C/4, C/5;
 - 80 per i fabbricati A/10 (uffici e studi privati) e per i fabbricati D/5;
 - 65 per i fabbricati del gruppo D ad eccezione di quelli classificati in D/5;
 - 55 per la categoria C/1 (negozi e botteghe);
- per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, il moltiplicatore è stato confermato a 135 mentre quelli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore, da utilizzare al fine della determinazione della base imponibile, passa da 110 a 75 ai sensi del comma 707, lettera c) dell'art. 1 legge 147/2013; il minor gettito dovrebbe essere compensato mediante l'attribuzione di un contributo previsto dal comma 711 della legge medesima ma che di fatto risulta essere insufficiente.

Dato atto inoltre che:

- l'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento. I Comuni con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali;
- l'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, con un margine di manovrabilità da parte dei comuni fino a 0,2 punti percentuali;

- per i fabbricati rurali ad uso strumentale è stata introdotta l'esclusione, di fatto già esenti dall'imposta nel territorio del comune di Envie in virtù di quanto previsto dal comma 8 dell'art. 9 del D.Lgs. 23/2011, essendo il Comune di Envie classificato parzialmente montano nell'elenco predisposto dall'Istituto Nazionale di Statistica – ISTAT, per cui l'esclusione introdotta non inciderà sul gettito dell'imposta;
- i Comuni possono ridurre l'aliquota fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del testo unico di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati;
- dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. I comuni possono stabilire che l'importo di euro 200 può essere elevato, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione;
- la detrazione prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze, di € 200,00, si applica altresì agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616;
- ai sensi del comma 2 dell'art. 13 del D.L. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 214/2011, così come modificato dal comma 707, lettera b), numero 3), dell'art. 1 della legge 147/2013, i comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata, nonché l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, prevedendo che l'agevolazione operi o limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500 oppure nel solo caso in cui il comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 euro annui. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. L'imposta municipale propria non si applica, altresì:
 - a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
 - b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato sulla G.U. n. 146 del 24 giugno 2008;
 - c) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

d) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del D.Lgs. 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

Visto l'art. 1, comma 380, lett. f), legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha disposto che è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, mentre al Comune è riservata, se dovuta, la differenza d'imposta calcolata applicando l'aliquota deliberata ed il 0,76 per cento riservato allo Stato.

Visto il comma 9-bis dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 che, con decorrenza 1° gennaio 2014, esenta dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

Visto l'art. 4 del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012 n. 44, così come modificato dall'art. 22, comma 2, del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dall'art. 1, comma 1, della legge 23 giugno 2014, n. 89 ed in particolare da quanto riguarda la revisione della fascia altimetrica di esenzioni dei terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina di cui alla lettera h) del comma 1 dell'art. 7 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, il cui maggiore gettito, presumibilmente ad aliquota base, sarà recuperato con la procedura prevista dai commi 128 e 129 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2012 n. 228.

Visto il prospetto di calcolo dell'IMU applicabile per l'anno 2014, appositamente predisposto, nella misura dello 0,9% per tutte le categorie di fabbricati, ad eccezione della prima casa e relative pertinenze fissata nella misura del 0,4% e nella misura dello 0,86 per cento per i terreni agricoli o incolti.

Dato atto che l'importo della quota dell'IMU, relativamente al Comune di Envie, è destinato ad alimentare il fondo di solidarietà comunale, di cui all'art. 1, comma 380, lett. b), legge 24 dicembre 2012, n. 228, per l'anno 2014 e pertanto si ritiene opportuno assumere i seguenti indirizzi, illustrati dall'Assessore al bilancio, ai fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria per l'esercizio 2014.

Visto il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii..

Visto il vigente Regolamento di contabilità.

Acquisito sulla presente, con esito favorevole, il prescritto parere in ordine alla regolarità tecnica, rilasciato dal Responsabile del servizio tributi, ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii..

Acquisiti sulla presente, con esito favorevole, i prescritti pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, rilasciati dal Responsabile del Servizio amministrativo finanziario, ai sensi degli artt. 49 e 153 D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.

Con voti n. 7 favorevoli e n. 2 contrari (sigg. Mondino Giancarlo e Canelli Antonio), n. zero astenuti, palesemente espressi per alzata di mano.

DELIBERA

In attuazione di quanto previsto dall'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011 n. 214:

1° - Di approvare le seguenti misure applicative ai fini dell'I.M.U. per l'esercizio finanziario 2014:

- ABITAZIONE PRINCIPALE e PERTINENZE (nei limiti stabiliti dalla norma): aliquota 0,40% (aliquota base), **detrazione** stabilita dal comma 10 dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, così come sostituito dal comma 707 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che viene così confermata: **€ 200,00**.

L'aliquota per l'abitazione principale e le sue pertinenze riguarda esclusivamente le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, essendo le abitazioni classificate nelle categorie catastali da A/2 a A/7 escluse dall'applicazione dell'imposta.

Per pertinenze all'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

L'aliquota e la detrazione previste per abitazione principale si applicano anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

- ABITAZIONI LOCATE CON CONTRATTI REGOLARMENTE REGISTRATI: aliquota 0,90%

- ABITAZIONI LOCATE, ESCLUSE PERTINENZE, a "CANONI CONCORDATI" ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 431/98, a soggetti che le utilizzano come abitazione principale: aliquota 0,76%

- ABITAZIONE CONCESSA IN USO GRATUITO A PARENTI IN LINEA RETTA entro il 1° grado che la utilizzano quale abitazione principale, escluse le pertinenze: aliquota 0,76%

- ABITAZIONI NON LOCATE E/O TENUTE A DISPOSIZIONE O NON RIENTRANTI nelle tipologie di cui sopra, comprese le unità immobiliari inagibili e/o inabitabili: aliquota 0,90%

- FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE: dal 2014 sono esclusi dall'applicazione dell'imposta, erano già esenti in quanto il Comune di Envie è classificato parzialmente montano (art. 9, comma 8, D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23)

- TERRENI AGRICOLI: aliquota 0,86%

- AREE EDIFICABILI: aliquota 0,90%

- TUTTE LE FATTISPECIE DI IMMOBILI NON RICOMPRESSE NELLE CATEGORIE IMPOSITIVE SUINDICATE: aliquota 0,90%

L'applicazione dell'aliquota IMU dello 0,90% per tali tipologie risulta indispensabile al fine di garantire un introito complessivo IMU netto invariato rispetto all'anno 2013, considerato che parte dell'imposta andrà ad alimentare il fondo di solidarietà comunale.

2° - Di dare atto che i suindicati indirizzi in materia di IMU sono finalizzati, in un contesto economico e finanziario particolarmente difficile, a ridurre per quanto possibile un ulteriore impoverimento di ampie fasce di popolazione già colpite dalla crisi e dalle difficoltà economiche ad essa correlate, a tal fine le aliquote sono mantenute invariate rispetto all'anno 2013.

Con successiva e separata votazione, palesemente espressa per alzata di mano e con voti n. 7 favorevoli, n. 2 astenuti (sigg. Mondino Giancarlo e Canelli Antonio), n. zero contrari, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
MELLANO Roberto

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Luisa SILVESTRI

RELAZIONE di PUBBLICAZIONE

Una copia in formato elettronico del presente verbale è stata pubblicata all'albo pretorio informatico sul sito internet del Comune per 15 giorni consecutivi dal **25/08/2014** al **09/09/2014** ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e dell'art. 32 della legge n. 69/2009 e ss.mm.ii.

OPPOSIZIONI:-.....

Envie, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Luisa SILVESTRI

Parere	Esito	Data	Il Responsabile
Servizio Tributi	Favorevole	31/07/2014	F.to: CARDETTI Michelangelo
Servizio Amministrativo/Finanziario	Favorevole	31/07/2014	F.to: PAGGE Eida

CERTIFICATO di ESECUTIVITA'

/ dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 267/2000 nel combinato disposto con l'art. 32 della legge 69/2009 e ss.mm.ii.)

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 267/2000 nel combinato disposto con l'art. 32 della legge 69/2009 e ss.mm.ii.)

E' divenuta esecutiva in data 31-lug-2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Luisa SILVESTRI